

Bruxelles, 15 dicembre 2016
(OR. en)

15559/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0281 (COD)**

**DEVGEN 284
ACP 185
RELEX 1072
ECOFIN 1185
CODEC 1894
CADREFIN 126
ASIM 170
MAMA 253
COEST 332
COAFR 322**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15194/16 DEVGEN 271 ACP 177 RELEX 1025 ECOFIN 1158 CODEC 1822 CADREFIN 123 ASIM 163 MAMA 244 COEST 323 COAFR 314
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (prima lettura) - Orientamento generale parziale

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale parziale del Consiglio¹ sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, adottato dal Consiglio nella sua 3511^a sessione il 13 dicembre 2016.

¹ L'orientamento generale in questa fase rimane parziale poiché gli importi finanziari sono mantenuti tra parentesi quadre in attesa dell'esito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

Orientamento generale parziale del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), quale parte del piano per gli investimenti esterni (PIE) dovrebbe contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare all'eliminazione della povertà e, se del caso, all'attuazione della politica europea di vicinato e del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione.

- (2) Gli investimenti a titolo dell'EFSD dovrebbero completare e rafforzare le iniziative messe in atto nel contesto della politica migratoria dell'Unione nei confronti dei paesi terzi, inclusa l'attuazione dei patti e del piano d'azione UE-Africa di La Valletta.
- (3) Ciò è coerente con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell'UE, assicurando coerenza e sinergie con le politiche europee di sviluppo e di vicinato.
- (4) L'EFSD dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato per attirare investimenti dal settore privato, principalmente in Africa e nel vicinato europeo, che contribuiscano alla crescita sostenibile e inclusiva e alla creazione di posti di lavoro dignitosi con particolare attenzione alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, sostenendo l'attuazione del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020: "Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020."
- (5) Al fine di adempiere agli impegni politici dell'UE in materia di energie rinnovabili e cambiamenti climatici, una quota minima del 20% per i finanziamenti assegnati nell'ambito dell'EFSD dovrebbe essere destinata ad operazioni di finanziamento e di investimento pertinenti a tali settori, contribuendo così all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
- (6) L'EFSD dovrebbe includere gli impegni dell'Unione sull'efficacia dello sviluppo e derivanti dal programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Le azioni nell'ambito del regolamento dell'EFSD dovrebbero essere progettate in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

- (7) La Commissione e la BEI dovrebbero concludere, e presentare al comitato strategico, un accordo che specifichi le condizioni della loro cooperazione nella gestione della garanzia dell'EFSD.
- (8) L'EFSD dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali che associno finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato (blending facilities) esistenti e la garanzia dell'EFSD. Il comitato operativo di ogni piattaforma d'investimento regionale dovrebbe fornire assistenza alla Commissione nell'attuazione del presente regolamento. Il comitato operativo dovrebbe avere compiti analoghi a quelli stabiliti dalle decisioni per il rilancio delle piattaforme di investimento regionali, sulla base degli attuali regolamenti interni degli strumenti di finanziamento combinato esistenti istituiti, per l'Africa, dalla decisione C(2015) 5210 della Commissione e, per il vicinato, dalla decisione di esecuzione C(2016) 3436 della Commissione.
- (9) Un comitato strategico dovrebbe aiutare la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali, sostenendo altresì il coordinamento e la coerenza tra le piattaforme regionali al fine di rafforzare la complementarità dei vari strumenti di azione esterna. Il comitato strategico dovrebbe essere copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica esterna dell'Unione e con i quadri di partenariato con i paesi terzi.
- (10) Il comitato strategico dovrebbe sostenere il coordinamento, la complementarità e la coerenza generali tra le piattaforme di investimento regionali e tra i tre pilastri del PIE: l'EFSD (1° pilastro), l'assistenza tecnica (2° pilastro), il miglioramento del clima per gli investimenti e del contesto politico generale nei paesi partner (3° pilastro).

- (11) L'EFSD dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal Fondo di garanzia EFSD.
- (12) L'EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e coinvolgere il settore privato, in particolare le micro, piccole e medie imprese. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, comprese le micro, piccole e medie imprese, di partecipare in maniera più efficace agli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile nei paesi partner. A tal riguardo, occorre affrontare le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti.
- (13) Fatto salvo il regolamento interno della Banca europea per gli investimenti (BEI⁹, il comitato strategico dell'EFSD dovrebbe garantire il coordinamento e la coerenza dell'EFSD sia con il mandato per i prestiti esterni della BEI di cui alla decisione (ancora da adottare), inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza, sia con lo strumento per gli investimenti ACP.
- (14) La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020. La garanzia sarà attuata ogniqualvolta possibile sotto la guida di una controparte ammissibile europea.
- (15) Al fine di assicurare flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio², a norma del quale le controparti ammissibili che sono organismi di diritto privato potrebbero essere anche organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato oppure potrebbero anche essere organismi di diritto privato di un paese partner.

² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (16) La Commissione dovrebbe concludere con le controparti ammissibili accordi di garanzia che fissino le disposizioni specifiche a cui è subordinata la concessione della garanzia dell'EFSD. Questi accordi di garanzia dovrebbero fornire sia la base giuridica per un'adeguata ripartizione dei rischi, offrendo così incentivi alle controparti ammissibili per erogare finanziamenti, sia meccanismi e procedure per eventuali attivazioni della garanzia dell'EFSD.
- (17) L'Unione dovrebbe mettere a disposizione una garanzia di [1 500 000 000] EUR per costituire la garanzia dell'EFSD. Gli Stati membri e gli altri donatori dovrebbero essere invitati a contribuire ulteriormente sostenendo il Fondo di garanzia dell'EFSD attraverso un sostegno in contanti (Stati membri e altri donatori) oppure attraverso garanzie (Stati membri) al fine di aumentare la riserva di liquidità e consentire così l'aumento del volume totale della garanzia dell'EFSD. Gli Stati membri, gli enti finanziari pubblici e gli altri donatori dovrebbero essere invitati a fornire un finanziamento supplementare al Fondo di garanzia dell'EFSD a condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo da concludersi tra la Commissione, a nome dell'Unione europea, e il donatore.
- (18) Il Fondo di garanzia dell'EFSD dovrebbe essere istituito in quanto riserva di liquidità in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD. Per raggiungere un livello che rifletta adeguatamente le passività finanziarie dell'UE in relazione alla garanzia dell'EFSD, l'Unione dovrebbe mettere a disposizione [750 000 000] EUR.

- (19) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione, settore o finestra d'investimento.
- (20) Poiché i fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono essere utilizzati per i paesi ammissibili a titolo dell'11° FES³, occorre assegnare un minimo di [400 000 000] EUR di copertura della garanzia dell'EFSD per gli investimenti per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo che [400 000 000] EUR provenienti dai fondi dell'11° FES siano stati assegnati al Fondo di garanzia dell'EFSD.
- (21) Un contributo di [350 000 000] EUR dovrebbe essere fornito a carico del bilancio generale dell'Unione.
- (22) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire una maggiore rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del Fondo di garanzia dell'EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità e trasparenza.

³ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

- (23) Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l'ulteriore evoluzione dell'EFSD, la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento dell'EFSD nonché l'uso fatto del Fondo di garanzia dell'EFSD. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell'attuazione con la base giuridica, ma anche per stabilire l'applicabilità e la praticabilità del regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi.
- (24) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁵ e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.⁶
- (25) Per contribuire alla lotta internazionale alla frode, all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti e non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa,

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁶ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.
2. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento prevede che la Commissione, a nome dell'Unione, concluda accordi di garanzia con le controparti ammissibili di cui all'articolo 10.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "piattaforme di investimento regionali": meccanismi di finanziamento combinato in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, e con l'articolo 40 del regolamento (UE) n. 2015/323 del Consiglio⁸, per il contributo dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) associato alla concessione della garanzia dell'EFSD come previsto all'articolo 6;

⁷ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

⁸ Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).

- 2) "finestra di investimento": una zona destinataria del sostegno della garanzia dell'EFSD per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici, applicato attraverso le piattaforme di investimento regionali;
- 3) "donatore": uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo di garanzia dell'EFSD;
- 4) "paesi partner": i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁹, i paesi che sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, nonché i paesi che possono beneficiare della cooperazione geografica a norma del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;¹¹
- 5) "addizionalità": principio che garantisce che il sostegno dell'EFSD contribuisce allo sviluppo sostenibile con risultati positivi che vanno al di sopra e al di là di quanto sarebbe stato possibile senza sostegno. Con il termine "addizionalità" si indica anche il fatto di attirare i fondi del settore privato e affrontare i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali nonché di migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Non può essere destinata a sostituire il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione, e evita l'esclusione di investimenti pubblici o privati.

⁹ GU L 317 del 15.12.2000, modificata da ultimo da GU L 287 del 4.11.2010

¹⁰ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 27).

¹¹ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

CAPO II

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 3

Scopo

1. L'EFSD si prefigge di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare all'eliminazione della povertà e, se del caso, all'attuazione della politica europea di vicinato e del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, con un'attenzione particolare alla crescita sostenibile e inclusiva, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, specialmente per i giovani e le donne, ai settori socioeconomici e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese.

L'EFSD affronta in tal modo le cause profonde della migrazione irregolare e, tra l'altro, contribuisce all'integrazione sostenibile dei migranti nei paesi ospitanti e al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine o di transito.

2. L'EFSD in quanto pacchetto finanziario integrato sostiene, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, principalmente in Africa e nel vicinato europeo, ottimizzando nel contempo l'addizionalità.

Articolo 4
Struttura dell'EFSD

1. L'EFSD è composto da piattaforme di investimento regionali, dove si associano strumenti di finanziamento combinato e la garanzia dell'EFSD.
2. La gestione dell'EFSD è assicurata dalla Commissione. La Commissione opera in stretta cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia dell'EFSD.
3. Ogni piattaforma d'investimento regionale è dotata di un comitato esecutivo incaricato di assistere la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, formulare pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l'utilizzo della garanzia dell'EFSD in linea con le finestre di investimento da definire.

Articolo 5
Comitato strategico dell'EFSD

1. Un comitato strategico coadiuva la Commissione nella gestione dell'EFSD.
2. Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito agli orientamenti strategici e alle priorità degli investimenti della garanzia dell'EFSD compresa la copertura geografica e tematica per le finestre di investimento.

Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento, la complementarità e la coerenza generali tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del PIE, tra il PIE e le altre iniziative dell'Unione a lungo e breve termine in materia di migrazione e, fatto salvo il regolamento interno della BEI, con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza, e lo strumento per gli investimenti ACP assicurando la piena complementarità.

3. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante), di tutti gli Stati membri e della BEI. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali e il Parlamento europeo possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Gli Stati membri dell'UE sono consultati prima dell'inclusione di ogni nuovo osservatore.

4. Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso.

Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento e su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto, tenendo debitamente conto della fonte di finanziamento, si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno.

5. La Commissione riferisce su base annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti.

CAPO III

GARANZIA DELL'EFSD E FONDO DI GARANZIA DELL'EFSD

Articolo 6

La garanzia dell'EFSD

1. L'Unione mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.
2. La garanzia dell'EFSD è concessa sotto forma di garanzia a prima richiesta in relazione agli strumenti di cui all'articolo 9, e nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 8.

Articolo 7

Condizioni per l'utilizzo della garanzia dell'EFSD

1. La concessione della garanzia dell'EFSD è subordinata alla conclusione di un accordo al riguardo tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile.
2. Il periodo di investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento si estende al 31 dicembre 2020.
3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia.

Articolo 8

Criteria di ammissibilità per l'uso della garanzia dell'EFSD

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD, in conformità dell'articolo 3, sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. Le operazioni tengono in considerazione altro sostegno internazionale e dell'UE per garantire la complementarità con altre iniziative e mirano a sostenere i seguenti obiettivi generali:
 - a) favorire lo sviluppo economico e sociale, così perseguendo e rafforzando, tra l'altro, lo stato di diritto, la buona governance e i diritti umani e con particolare attenzione alla sostenibilità e alla creazione di posti di lavoro dignitosi promuovendo segnatamente la parità di genere, l'emancipazione delle donne e dei giovani: in tal modo si intendono affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e, tra l'altro, prendere in considerazione le esigenze dei paesi di origine e di transito, nonché contribuire all'integrazione sostenibile dei migranti nei paesi ospitanti e al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine;
 - b) puntare ai settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture pubbliche e private (energia sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura e crescita blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano), al fine di migliorare il contesto socioeconomico;
 - c) erogare finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese, con un'attenzione particolare allo sviluppo del settore privato, nel contempo affrontando i fallimenti del mercato e limitando le distorsioni di quest'ultimo;

- d) fornire strumenti finanziari per affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, con garanzie di prima perdita in base al portafoglio di garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;
 - e) stimolare il finanziamento del settore privato, con un'attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;
 - f) destinare almeno il 20% del finanziamento agli investimenti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima.
2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che, in particolare:
- a) contribuiscono allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale mediante l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, se del caso, della politica europea di vicinato;
 - b) contribuiscono all'attuazione della politica di migrazione dell'Unione europea incluso, se del caso, il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi;
 - c) assicurano addizionalità;
 - d) garantiscono l'allineamento degli interessi mediante un'adeguata condivisione dei rischi da parte della rispettiva controparte eleggibile e degli altri partner potenziali;
 - e) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei PMS e dei paesi poveri fortemente indebitati, in cui si possono offrire maggiori agevolazioni;
 - f) sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale;
 - g) sono in grado di ottimizzare la mobilitazione del capitale del settore privato;

- h) rispettano i principi di efficacia dello sviluppo compreso l'aiuto slegato;
 - i) contribuiscono all'azione per il clima, alla protezione e gestione dell'ambiente, e producono così benefici collaterali per il clima;
3. Caso per caso le operazioni possono combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione.
4. La Commissione, tenendo debitamente conto delle indicazioni fornite dal comitato strategico e dopo aver consultato i comitati operativi, definisce finestre d'investimento per regioni o paesi partner specifici, o per entrambi, oppure per settori specifici, per progetti specifici o per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 9 che devono essere coperti dalla garanzia dell'EFSD fino a un importo determinato. La BEI dovrebbe fornire un parere scritto su questioni connesse al settore bancario a corredo di ciascuna proposta di finestre d'investimento. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

Articolo 9

Strumenti ammissibili per la garanzia dell'EFSD

1. La garanzia dell'EFSD è utilizzata per coprire i rischi inerenti ai seguenti strumenti:
- a) prestiti;
 - b) garanzie;
 - c) controgaranzie;
 - d) strumenti del mercato dei capitali;
 - e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione, partecipazioni azionarie, partecipazioni quasi-azionarie.

2. Gli strumenti elencati al paragrafo 1 possono essere forniti da controparti ammissibili nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto o che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa postbellica, e delle istituzioni di questi paesi partner, comprese le banche e istituzioni finanziarie nazionali pubbliche e le banche e gli istituti finanziari locali privati nonché gli enti del settore privato. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, nonché, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti rilevanti sullo sviluppo del settore privato.

Articolo 10

Ammissibilità e selezione delle controparti

1. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia dell'EFSD sono:
- a) la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti;
 - b) organismi di diritto pubblico;
 - c) organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
 - d) organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - e) organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012;
 - f) organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012.

2. Le controparti ammissibili sono conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. La garanzia è attuata ogniqualvolta possibile sotto la guida di una controparte ammissibile europea.
4. La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 11

Copertura e termini degli accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD

1. La garanzia dell'EFSD non supera, in nessun momento, l'importo di [1 500 000 000] EUR, fatto salvo il paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono contribuire in garanzie o in contanti al Fondo di garanzia dell'EFSD. Previo parere del comitato strategico e approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti.

L'importo della garanzia che supera l'importo di cui al paragrafo 1 è concesso a nome dell'Unione.

L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'EFSD non supera l'importo di [1 500 000 000 EUR]. I pagamenti per le attivazioni della garanzia vengono erogati, se necessario, dagli Stati membri donatori o da altri donatori su una base pari passu con l'Unione, fatto salvo il paragrafo 4.

La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

3. La garanzia dell'EFSD è resa disponibile soltanto dopo la conferma del pagamento di un contributo in contanti di [400 000 000 EUR] proveniente dall'11° Fondo europeo di sviluppo (FES)¹² e destinato al bilancio generale dell'Unione.

Gli Stati membri possono contribuire in garanzie o in contanti alla garanzia dell'EFSD.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

4. Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di progetti in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.

5. Un importo pari ad almeno [400 000 000 EUR] della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11° FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell'EFSD.
6. Un importo pari ad almeno 100 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner del vicinato orientale e meridionale, in linea con il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.¹³

¹² Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

Articolo 12

Attuazione degli accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD

1. La Commissione stipula, a nome dell'Unione, accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 10 e del paragrafo 4, che riguardano la concessione della garanzia dell'EFSD; la garanzia è incondizionata, irrevocabile e esigibile a prima richiesta, in favore della controparte ammissibile selezionata.
2. Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia dell'EFSD può essere concessa per operazioni di finanziamento o di investimento individuali. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.
3. Gli accordi di garanzia contengono, in particolare, disposizioni riguardanti:
 - a) gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, compresi una valutazione del fabbisogno e i risultati previsti tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese, in particolare attraverso il rispetto degli orientamenti e principi concordati a livello internazionale che includono i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e sui diritti umani e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;
 - b) norme dettagliate sulla fornitura della garanzia dell'EFSD, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti nonché un'analisi del rischio del progetto e del portafoglio, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
 - c) la remunerazione della garanzia che riflette il livello di rischio. La remunerazione può essere in parte sovvenzionata al fine di offrire, ove debitamente giustificato, maggiori agevolazioni, in particolare nei paesi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d);

- d) le condizioni per l'uso della garanzia dell'EFSD, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti ad esempio scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e spese di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
 - e) le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, e le disposizioni e procedure relative al recupero dei crediti;
 - f) le disposizioni relative agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, a norma degli articoli 15 e 16.
4. La Commissione, quando conclude accordi di garanzia con controparti ammissibili, tiene conto dei seguenti elementi:
- a) la consulenza e gli orientamenti dei comitati, conformemente agli articoli 4 e 5;
 - b) gli obiettivi della finestra d'investimento;
 - c) l'esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte;
 - d) la quantità di risorse proprie che la controparte è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.
5. L'approvazione delle operazioni di finanziamento e di investimento viene effettuata dalla controparte ammissibile secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell'accordo di garanzia.
6. La garanzia dell'EFSD può coprire:
- a) per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
 - b) per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;

- c) per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
 - d) tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.
7. Gli accordi di garanzia stabiliscono norme dettagliate per la copertura, gli obblighi, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure.

Articolo 13

Il Fondo di garanzia dell'EFSD

1. Il Fondo di garanzia dell'EFSD costituisce una riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD a norma del pertinente accordo ad essa relativo.
2. Il Fondo di garanzia dell'EFSD è alimentato con:
 - a) contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione e altre fonti;
 - b) contributi volontari da parte degli Stati membri e di altri donatori;
 - c) rendimenti ottenuti da risorse del Fondo di garanzia dell'EFSD investite;
 - d) importi recuperati dai debitori inadempienti secondo le disposizioni in merito stabilite negli accordi di garanzia;
 - e) entrate e altri pagamenti ricevuti dall'Unione in virtù degli accordi di garanzia.
3. Le entrate del Fondo di garanzia dell'EFSD, di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e), costituiscono entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. La gestione delle risorse, di cui al paragrafo 2, che alimentano il Fondo di garanzia dell'EFSD, è affidata alla BEI nell'ambito di un mandato a nome dell'Unione. Dette risorse sono gestite e investite secondo il principio della sana gestione finanziaria e rispettano norme prudenziali adeguate. Il 30 giugno 2018 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione del presente paragrafo che contribuirà a eventuali modifiche.
5. Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell'EFSD sono impiegate per raggiungere un livello adeguato di copertura per gli obblighi totali della garanzia dell'EFSD. Il tasso di copertura è pari al 50% degli obblighi totali di garanzia dell'EFSD coperti dal bilancio generale dell'Unione.
6. A seguito di una valutazione dell'adeguatezza del livello del Fondo di garanzia dell'EFSD svolta in base alla relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono effettuati i seguenti pagamenti:
 - a) eventuali eccedenze sono versate nel bilancio generale dell'Unione;
 - b) il contributo per ricostituire il Fondo di garanzia dell'EFSD è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo massimo di tre anni, a partire dall'esercizio n+1.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del Fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il Fondo di garanzia dell'EFSD.
8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'EFSD, le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell'EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 sono impiegate entro i termini del periodo di investimento iniziale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per riportare la garanzia dell'EFSD all'importo iniziale.

Articolo 14

Finanziamento del Fondo di garanzia dell'EFSD a carico del bilancio generale dell'Unione

Un contributo di [350 000 000] EUR viene fornito a carico del bilancio generale dell'Unione.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE, CONTABILITÀ E VALUTAZIONE

Articolo 15

Rendicontazione e contabilità

1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica. Essa contiene i seguenti elementi:
 - a) una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità del presente regolamento;
 - b) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, comprendente le misure di rischio e il loro impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;
 - c) una valutazione, in termini aggregati, dell'addizionalità, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sui cambiamenti climatici, sull'eliminazione della povertà e sul contrasto delle cause profonde della migrazione irregolare;

- d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;
- e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD;
- f) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte, oltre a un'analisi di genere delle operazioni coperte basata su prove e su dati disaggregati per sesso;
- g) una valutazione dell'addizionalità delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;
- h) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull'esposizione complessiva al rischio;
- i) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;
- j) una valutazione della remunerazione delle garanzie.

2. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi in materia di contabilità, rendicontazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'EFSD e gestione del Fondo di garanzia dell'EFSD, le controparti ammissibili con cui è stato firmato un accordo di garanzia forniscono a scadenza annuale alla Commissione e alla Corte dei conti le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) la valutazione dei rischi delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione, misurate in conformità con le norme contabili dell'Unione stabilite dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili internazionalmente ammessi per il settore pubblico;

- b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'EFSD prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

Le controparti forniscono su richiesta alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere agli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del Fondo di garanzia dell'EFSD. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del Fondo di garanzia dell'EFSD nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza della dotazione e del livello del Fondo di garanzia nonché della necessità di ricostituirlo.

La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del Fondo di garanzia dell'EFSD al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché le operazioni rilevanti ed eventuali informazioni pertinenti circa i conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del Fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.

Articolo 16

Valutazione e revisione

1. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione valuta il funzionamento iniziale dell'EFSD. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione esterna ed indipendente dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe determinare se le prime operazioni sono in linea con le finalità di cui all'articolo 3. In funzione delle eventuali raccomandazioni contenute nella relazione summenzionata, la Commissione può presentare una proposta legislativa.

2. Entro il 31 dicembre 2019, e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l'impiego del Fondo di garanzia dell'EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento.

Articolo 18

Revisione contabile della Corte dei conti

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 19
Misure antifrode

1. La Commissione o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e forniscono le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.

Articolo 20

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, né alcuna attività svolta da persone, entità o organismi soggetti a misure restrittive dell'UE. Le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in conformità alla loro politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria".
2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849.

¹⁴ Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

¹⁵ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
